

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 agosto 2017, n. 0191/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020, come sostituito dall'art. 1, comma 1, L. R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21).

DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 2, L.R. 14/2023 (B.U.R. 30/10/2023, S.O. n. 31).

DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

- Art. 1 Finalità ed ambito oggettivo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento
- Art. 4 Beneficiari e soggetti esclusi
- Art. 5 Iniziative finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi
- Art. 6 Domanda di incentivo e relativa documentazione
- Art. 6 bis Presentazione della domanda
- Art. 6 ter Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 6 quater Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 6 quinquies Istruttoria della domanda
- Art. 7 Spese ammissibili
- Art. 8 Spese non ammissibili
- Art. 9 Documentazione giustificativa della spesa
- Art. 10 Procedimento valutativo e istruttoria ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento
- Art. 10 bis Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai diversi interventi, in ragione della capienza delle sale teatrali
- Art. 11 Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo
- Art. 12 Rendicontazione e relativa documentazione
- Art. 12 bis Presentazione della rendicontazione
- Art. 13 Rideterminazione e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 14 Obblighi dei beneficiari
- Art. 14 bis Ispezione e controlli
- Art. 15 Rinvio
- Art. 16 Disposizioni transitorie
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità ed ambito oggettivo di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata "Legge", i criteri e le modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. (ABROGATO).¹

Art. 2

(Definizioni)²

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per sala teatrale, uno spazio chiuso dotato di palcoscenico adibito in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall'articolo 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
- b) per capienza complessiva delle sale teatrali, necessaria alla definizione delle diverse tipologie di finanziamento di cui all'articolo 5, commi 5, 5bis e 5ter, il numero totale dei posti a sedere, comprensivo anche dei posti collocati nelle sale teatrali accessorie a quelle di cui alla lettera a), purché situate all'interno dei medesimi immobili;
- b bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.³

Art. 3

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)⁴

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

¹ Comma abrogato da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

² Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

³ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

Art. 4
(⁵Beneficiari e soggetti esclusi)

1. I beneficiari degli incentivi in esame sono:

- a) enti pubblici;
- b) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
- c) parrocchie e diocesi della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano approvate con legge;
- d) società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

2. I soggetti in questione devono avere, al momento della erogazione⁶ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, conformi alla normativa vigente, contengono una o più finalità, esclusiva o prevalente, riguardanti lo svolgimento di attività culturali o artistiche.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento:

- a) (ABROGATA);⁷
- b) l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT)^{8,9}
- b bis) (ABROGATA);^{10 11}
- c) gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), in quanto destinatari degli interventi previsti dall'articolo 6, commi 69-72, della legge regionale 14/2016;
- d) i soggetti individuati puntualmente agli articoli ¹² 27 bis, e 28 della Legge;
- e) le scuole statali e/o paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

⁵ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁷ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

⁸ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁹ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

¹⁰ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

¹¹ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹² Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

f) le università.

Art. 5

(Iniziative finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi)

1. Sono finanziabili:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione dell'intervento di miglioramento funzionale o di adeguamento tecnologico della sala teatrale.

2. Gli interventi finanziabili di cui alla lettera a) del primo comma sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.

3. Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.

4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai 300 posti¹³ è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 20.000,00 euro e 50.000,00 euro¹⁴.

5 bis. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 20.000,00 euro e 100.000,00 euro^{15,16}

¹³ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

¹⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

¹⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

¹⁶ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

5 ter. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 20.000,00 euro e 150.000,00 euro^{17,18}

Art. 6

*(Domanda di incentivo e relativa documentazione)*¹⁹

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
- b) la relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione;
- c) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
- d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, la descrizione dell'opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14/2002;
- e) la deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- f) per i richiedenti non proprietari della sala teatrale, la copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala almeno sino alla scadenza del termine dell'obbligo previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;
- g) la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- h) la relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero degli spettacoli dal vivo svoltisi nella sala teatrale per la quale viene chiesto l'incentivo negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della

¹⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

¹⁸ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

¹⁹ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

domanda, ovvero dalla data di inizio della gestione da parte del soggetto istante, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione;

- i) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e c) comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e h) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

Art. 6 bis

(Presentazione della domanda)^{20 21}

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 marzo ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della

²⁰ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

²¹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, la domanda di incentivo è trasmessa alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.²²

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

Art. 6 ter²³

(Cause di inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c);
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 6 quinquies, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater²⁴

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 6 quinquies²⁵

(Istruttoria della domanda)

²² Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 2, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), per l'annualità 2022 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo DPRReg. 135/2022.

²³ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

²⁴ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

²⁵ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

3. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

4. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.

Art. 7 (Spese ammissibili)

1. Si considerano ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento, quali spese per l'esecuzione dei lavori, spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile, così come definita dall'articolo 5.

2. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, incluse quelle relative al loro trasporto e montaggio, purché strettamente legati al miglioramento funzionale, messa in sicurezza e adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche della sala teatrale.

3. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili agli interventi finanziati;
- b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono intestate e pagate dal ²⁶ beneficiario.

Art. 8 (Spese non ammissibili)²⁷

²⁶ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

²⁷ Ai sensi dell'art. 8, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11), per la sola annualità 2018, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, i finanziamenti disciplinati dal decreto del Presidente della Regione 191/2017 non possono riguardare gli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali individuate:

1. Non sono ammissibili a contributo:
- a) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza, manutenzione preventiva/correttiva periodica, costi di garanzia, servizi di supporto remoto, attivazione linea adsl e relativi costi di utilizzo;
 - b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e quelle di beni usati;
 - c) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
 - d) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente, le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento degli impianti;
 - e) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del ²⁸ beneficiario;
 - f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - g) contributi in natura;
 - h) spese per oneri finanziari.

Art. 9

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al ²⁹ beneficiario³⁰.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.

Art. 10

(Procedimento valutativo ³¹ ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento)

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme

- dal comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
- dai commi 31, lettere b) e c), e 76, dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
- dai commi 10, lettera a), e 106, dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

²⁸ Parole soppresse da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

²⁹ Parole soppresse da art. 9, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³⁰ Parole soppresse da art. 9, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³¹ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. (ABROGATO).^{32 33}

3. Le iniziative risultate ammissibili sono successivamente valutate sulla base dei criteri e le priorità di selezione predeterminati di cui all'articolo 11.

4. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al primo comma dell'articolo 6, il Direttore Centrale Cultura, Sport e Solidarietà approva con apposito decreto la graduatoria degli interventi proposti, successivamente comunicata ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

5. L'elenco dei ³⁴ beneficiari dell'incentivo viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Il ³⁵ beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata così come previsto dall'articolo 32 bis della Legge, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

8. L'intervento proposto può essere avviato dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

9. I ³⁶ beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 10 bis

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai diversi interventi, in ragione della capienza delle sale teatrali)³⁷

³² Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

³³ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³⁴ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³⁵ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³⁶ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. e), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³⁷ Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

1. Il finanziamento annuale per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare agli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai 300 posti, previste dall'articolo 5, comma 5, presso le sale teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti, previste dall'articolo 5, comma 5 bis, e presso le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti, previste dall'articolo 5, comma 5 ter.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 11

(Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo)

1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, sono valutate dal Servizio assegnando alle domande di incentivo i punteggi relativi ai criteri indicati nell'allegato A.

2. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria di ciascuna delle tipologie di finanziamento di cui ai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'articolo 5,³⁸ è determinato dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12

(Rendicontazione e relativa documentazione)³⁹

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative agli interventi finanziati;

³⁸ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

³⁹ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

b) la relazione riepilogativa degli interventi realizzati.

4. È altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 12 bis
(Presentazione della rendicontazione)⁴⁰

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.⁴¹

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione dell'incentivo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.⁴²

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

⁴⁰ Articolo aggiunto da art. 12, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴¹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 3, DPRReg. 21/10/222, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute on line, il rendiconto, è trasmesso alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

⁴² Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 4, DPRReg. 21/10/222, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), il rendiconto relativo all'annualità 2022 è trasmesso entro il 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 6, del medesimo decreto.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 3;

7. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 13

(Rideterminazione e revoca del provvedimento di concessione)

1. Qualora, in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante:

- a) dalla rinuncia del beneficiario;
- b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;
- c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;
- d) dal volume di spesa rendicontato inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 5, commi 5, 5 bis e 5 ter⁴³;
- e) dalla mancata realizzazione dell'intervento;
- f) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, prima della scadenza indicata.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 14⁴⁴ della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 14

(Obblighi dei beneficiari)

⁴³ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPR n. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴⁴ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPR n. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - d) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 12 bis;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 14 bis;
 - g) mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 bis, della Legge;
 - h) dare visibilità al logo della Regione e al marchio collettivo "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA"⁴⁵ nell'ambito dell'immobile interessato agli interventi oggetto di contributo di cui al presente regolamento a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 10, comma 4;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).⁴⁶

1 bis. (ABROGATO).⁴⁷

Art. 14 bis
(Ispezioni e controlli)⁴⁸

1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 15
(Rinvio)

⁴⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

⁴⁶ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴⁷ Comma abrogato da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴⁸ Articolo aggiunto da art. 15, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A**
(riferito all'articolo 11, comma 1)

Criteria e punteggi per interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

	CRITERIO QUANTITATIVO	PUNTEGGIO	DETTAGLIO	PUNTI
1	Tipologia intervento	Massimo punti 50 (CUMULABILI)	<p>Interventi di miglioramento funzionale della sicurezza con particolare riferimento alle condizioni di solidità dei carichi sospesi (fissi, sospesi a un organo di sollevamento, dinamici) e strutture tecniche a essi collegati, installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra, o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, fonti di potenziale rischio.</p> <p>Interventi di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico.</p> <p>Adeguamento impianti elettrico, di estinzione degli incendi, di rilevazione e segnalazione automatica (fumo e incendio), di ventilazione, di riscaldamento, ecc.,</p> <p>Miglioramento funzionale, adeguamento tecnologico e acquisto di attrezzature tecniche, interventi relativi ad aree e impianti a rischio specifico quali depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni</p> <p>Interventi di ordinaria manutenzione e di miglioramento funzionale e acquisto di dotazioni strutturali;</p>	<p>PUNTI 15</p> <p>PUNTI 12</p> <p>PUNTI 10</p> <p>PUNTI 8</p> <p>PUNTI 5</p>
2	Numero spettacoli dal vivo realizzati negli ultimi cinque anni nella sala teatrale	Punti 15	<p>Più di 75</p> <p>da 60 a 75</p> <p>da 40 a 60</p> <p>da 20 a 40</p>	<p>PUNTI 15</p> <p>PUNTI 12</p> <p>PUNTI 10</p>

* Allegato sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

** Allegato sostituito da art. 17, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

			meno di 20	PUNTI 5 PUNTI 0
3	Apporto di fondi diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici) €/contributo richiesto	Punti 15	<p>Apporto di fondi oltre il 40%</p> <p>Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%</p> <p>Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%</p> <p>Apporto di fondi fino al 5%</p>	<p>PUNTI 15</p> <p>PUNTI 10</p> <p>PUNTI 5</p> <p>PUNTI 0</p>
4	Maggior capienza della sala teatrale	Punti 10, in proporzione tra i valori dichiarati	Capienza: _____	
5	Assenza di finanziamento nel triennio precedente	Punti 10	<p>Anno</p> <p>Anno</p> <p>Anno</p>	